

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Prot. n. 42902/09 CG (“Causa giudiziale”) – Nullità del matrimonio – Ricorso contro la reiezione del *novum examen* da parte della Rota Romana – 11 settembre 2009 – Decreto del Prefetto in Congresso.*

Ricorso alla Segnatura contro il rigetto della domanda di nuovo esame da parte della Rota – Inammissibilità dell’impugnazione del rigetto in limine del Ponente in Rota senza previo ricorso al Turno rotale – Inammissibilità del ricorso per scadenza del termine perentorio – Carenza del decreto rotale di reiezione per difetto di motivazione e mancata esplicitazione della facoltà di ricorso al Turno – Mancata concessione del nuovo esame con rimessione in termini.

IL decreto del Prefetto, rilevato che il ricorso proposto alla Segnatura ha impugnato direttamente il decreto emesso in limine dal solo Ponente del Turno rotale designato, ha sancito l’inammissibilità del rimedio per la mancata previa istanza al Turno. Il ricorso è oltretutto inammissibile per la scadenza del termine. Nondimeno il decreto contestato è privo di motivazione e non menziona la facoltà di ricorrere al Turno, si concede la rimessione in termini dell’istante.

Supremum Signaturae
Apostolicae Tribunal
Decretum Prot. n. 42902/09 CG

Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica
Decreto Prot. n. 42902/09 CG

Bina sententia negativa de nullitate matrimonii in causa de qua supra lata, novum eiusdem causae examen petitum est, quod Rev.mus Ponens die 5 novembris 2008 «sine haesitatione» in limine reiecit.

Quo decreto intimato, Cl.mus partis actricis Patronus, invocatis can. 1445, § 1, n. 2 necnon art. 33, n. 3 Legis propriae H.S.T., die 14 iulii 2009 ad hoc Supremum Tribunal recurrit.

Pronunciata una duplice sentenza negativa riguardo alla nullità di matrimonio nel procedimento in epigrafe, è stato chiesto un nuovo esame della stessa causa, che il Rev.mo Ponente il giorno 5 novembre 2008 «senza esitazione» ha rigettato *in limine*.

Notificato questo decreto, il Chiar.mo Patrono della parte attrice, invocati il can. 1445, § 1, n. 2 e l’art. 33, n. 3 della Legge propria di Q.S.T., il giorno 14 luglio 2009 ha presentato ricorso a questo Supremo Tribunale.

* Vedi, in fondo ai decreti, il commento di di M. DEL POZZO e F. MARTI, *Il giusto rigore della Segnatura nella reiezione del ricorso contro il diniego del nuovo esame della Rota*.

Quibus praehabitis

Ciò considerato

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNALIL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Praemisso quod coram Tribunali Rotae Romanae Rev.mus Ponens novi causae examinis petitionem in limine reicere potest, cum certo pateat ex ipsa propositione petitionem quolibet carere fundamento neque fieri posse ut aliquod ex processu fundamentum appareat (cf. deliberatio Collegii Rotalis diei 16 maii 2008);

Considerato quod absonum apparet admittere ut pars gravata contra eiusdem petitionis in limine reiectionem, ob cuiuslibet fundamenti carentiam, statim, neglecto recursu ad Turnum rotalem (cf. eadem deliberatio), H.S.T. adire possit;

Animadverso quod recursus de quo in art. 122, n. 2 Const. Apost. *Pastor bonus* utique datur adversus decisionem qua Turnus rotalis novum causae examen denegat;

Perspecto etiam quod recursus ad hanc Signaturam Apostolicam in casu sine dubio extra terminum peremptorium, de quo in art. 58 H.S.T. Legis propriae, porrectus est;

Cum proinde necessaria desint praesupposita pro recursu die 14 iulii 2009 exhibitio;

Perpenso autem quod in casu decretum, quo Rev.mus Ponens novi causae examinis petitionem in limine reiecit, motiva seu rationes decidendi non continet nec ius quo pars gaudet recurrendi ad Turnum rotalem indicat;

Vi artt. 124, n. 2 Const. Apost. *Pastor bonus* atque 35, n. 2 Legis propriae H.S.T.;

Premesso che il Rev.mo Ponente del Tribunale della Rota Romana può rigettare *in limine* la domanda di un nuovo esame della causa, qualora appaia dalla stessa richiesta che la domanda manchi di qualsiasi fondamento ed è impossibile che qualche fondamento emerga dal processo (cfr. deliberazione del Collegio Rotale del giorno 16 maggio 2008);

Considerato che appare irrispondente ammettere che la parte gravata dalla reiezione *in limine* della stessa domanda, a motivo della mancanza di fondamento, immediatamente, omissa il ricorso al Turno rotale (cfr. la stessa deliberazione), possa adire Q.S.T.;

Osservato che il ricorso di cui all'art. 122, n. 2 Cost. Ap. *Pastor bonus* è dato in ogni caso contro la decisione con cui il Turno rotale rigetta il nuovo esame della causa;

Valutato anche che in questo caso il ricorso a questa Segnetura Apostolica senza dubbio è stato proposto oltre il termine perentorio, di cui all'art. 58 della Legge propria di Q.S.T.;

Poiché mancano i necessari presupposti a favore del ricorso presentato il giorno 14 luglio 2009;

Ritenuto tuttavia che in questo caso il decreto, con cui il Rev.mo Ponente ha rigettato *in limine* la domanda di un nuovo esame della causa, non riporta i motivi o le ragioni del decidere né menziona il diritto di cui gode la parte di ricorrere al Turno rotale;

In forza degli artt. 124, n. 2 della Cost. Ap. *Pastor bonus* e 35, n. 2 della Legge propria di Q.S.T.;

Re sedulo perpensa in Congressu, die 11 septembris 2009 coram infrascripto Praefecto habito,

decrevit:

Recursum ad normam art. 122, n. 2 Const. Apost. *Pastor bonus* non dari in casu;

Partem actricem restituendam esse atque restitui in terminos, adeo ut, si velit, adversus decretum Rev.mi Ponentis diei 5 novembris 2008 recursum ad Turnum rotalem competentem, si et quatenus, proponere possit.

Datum Romae, e Sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 11 septembris 2009.

+ Raimundus LEO BURKE
Praefectus

+ Franciscus DANEELS, o.praem.
Secretarius

Valutata con cura la questione nel Congresso tenuto il giorno 11 settembre 2009 innanzi all'infrascritto Prefetto,

ha decretato:

che in questo caso il ricorso ai sensi dell'art. 122, n. 2 della Cost. Ap. *Pastor bonus* non si dà;

che la Parte attrice è da rimettere ed è rimessa in termini, in modo che, se voglia, avverso il decreto del Rev.mo Ponente del 5 novembre 2008, se e per quanto ammesso, possa proporre ricorso al Turno rotale competente.

Dato in Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il giorno 11 settembre 2009.

+ Raymond LEO BURKE
Prefetto

+ Frans DANEELS, o.prem.
Segretario

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA – Prot. n. 38982/06 CG (“Causa giudiziale”) – Nullità del matrimonio – Ricorso contro la reiezione del *novum examen* da parte della Rota Romana – 25 settembre 2009 – Decreto del Prefetto in Congresso.

Ricorso alla Segnatura contro il rigetto della domanda di nuovo esame da parte della Rota – Esclusione della necessità di intervento suppletorio del giudice ex can. 1452 § 2 – Esclusione della violazione del diritto di difesa per mancato rinvio all’esame ordinario – Fondatezza del decreto rotale di rigetto – Inidoneità delle attestazioni mediche e delle lettere ex novo prodotte a confutare l’esclusione del bene della prole dell’attore – Mancata concessione del nuovo esame.

IL decreto del Prefetto della Segnatura, dopo aver superato le deduzioni critiche avverso la conduzione dei due gradi del giudizio (la supposta mancata supplenza alla negligenza istruttoria delle parti e la ratifica con decreto della sentenza), ha confermato la fondatezza del decreto rotale di rigetto della domanda del *novum causae examen* per quanto attiene alla credibilità dell’attore e alla sufficienza della dimostrazione del capo. Il decreto ha rilevato inoltre che tanto le attestazioni mediche quanto le lettere di futuri possibili testimoni prodotte in vista della riapertura della causa sono inidonee a inficiare i presupposti della dichiarazione di nullità per esclusione del *bonum prolis*. Il provvedimento nega pertanto l’ammissibilità dell’istanza.

Supremum Signaturae
Apostolicae Tribunal
Decretum Prot. n. 38982/06 CG

Bina pronuntiatione affirmativa ob exclusum bonum prolis ex parte viri actoris in causa de qua supra prolata, mulier conventa ad Rotae Romanae Tribunal provocavit ad *novum causae examen* obtinendum. Quo denegato per decretum rotale coram R.P.D. N. die 6 octobris 2005 latum, ipsa conventa ad H.S.T. recurrit, quaedam argumenta ulterius exhibens.

Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica
Decreto Prot. n. 38982/06 CG

Dopo una doppia sentenza conforme affermativa per l’esclusione del bene della prole da parte dell’uomo attore nella causa in epigrafe, la donna convenuta ha fatto ricorso al Tribunale della Rota Romana al fine di ottenere un nuovo esame della causa. Rifiutato questo con il decreto rotale emesso dal R.P.D. N. il giorno 6 ottobre 2005, la stessa convenuta ha presentato a Q.S.T. ricorso adducendo ulteriormente alcuni argomenti.

Viro actore de re certiore facto atque obtentis tum memoriali Cl.mae Advocatae ex officio partis recurrentis tum animadversionibus Rev.mi Defensoris Vinculi tum voto pro rei veritate Rev.mi Promotoris Iustitiae,

SUPREMUM SIGNATURAE
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Pro comperto habito quod canonis 1452, § 2 praescriptum iudici onus imponit ut partium negligentiam in afferendis probationibus suppleat tantum si id ipse iudex «necessarium censet ad vitandam graviter iniustam sententiam»; quod revera in casu non evenit, cum

- iudices primae curae aptum probationum instrumentarium prae oculis habuissent atque iuxta pernotum effatum «Eum, qui certus est, certiorari ulterius non oportet» (Reg. 31, R.J. in VI°);

- contradictiones inter partium depositiones a Rev.mo Defensore Vinculi assertae pluribus elementis in iisdem concordantibus superentur;

Cum ne sermo quidem esse possit de iure defensionis violato, eo quod Iudices alterius instantiae, haud obstantibus animadversionibus nomine partis conventae coram foro appellationis productis, causam ad ordinarium non admiserunt;

Perspecto quod recte admodum rotale impugnatum decretum responsum dedit allatis recursus motivis sive quoad defectum credibilitatis in actore (cf. n. 7, pp. 5-6) sive quoad defectum probationis in decisione (cf. n. 10, pp. 8-9), quodque proinde confirmandum est;

Notificato il procedimento all'uomo attore, e ricevuti sia il memoriale della Chiar.ma Avvocatessa *ex officio* della parte ricorrente, sia le *animadversiones* del Rev.mo Difensore del Vincolo, sia il voto *pro rei veritate* del Rev.mo Promotore di Giustizia,

IL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Essendo palese che il prescritto del canone 1452, § 2 impone al giudice il dovere di supplire alla negligenza delle parti nell'addurre le prove soltanto se lo stesso giudice ciò «ritenga necessario al fine di evitare una sentenza gravemente ingiusta»; cosa che certamente nel presente caso non risulta, poiché:

- i giudici di primo grado avevano avuto a disposizione un idoneo apparato probatorio e (pertanto) secondo il notissimo passo «Non occorre rendere ancor più certo colui che è certo» (Reg. 31, R.J., in VI°);

- le contraddizioni tra le deposizioni delle parti asserite dal Rev.mo Difensore del Vincolo sono state superate con l'ausilio di più elementi concordanti tra loro;

Poiché non si può parlare di violazione del diritto di difesa, per il fatto che i Giudici della seconda istanza, nonostante le osservazioni prodotte innanzi al foro di appello a nome della parte convenuta, non abbiano ammesso la causa all'ordinario esame;

Rilevato che in maniera corretta il decreto rotale impugnato ha dato ampia risposta ai motivi di ricorso addotti sia riguardo al difetto di credibilità dell'attore (cfr. n. 7, pp. 5-6) sia riguardo alla mancanza della prova nella decisione (cfr. n. 10, pp. 8-9), il quale dunque va confermato;

Considerato quod assertus moralitatis defectus in actore in agrum intentionum actoris recidit, de quibus non iudicat praetor, vel credibilitatis, de qua iam fuse ac recte in decreto impugnato;

Perpenso quod attestaciones medicae nuper productae impares evadunt probatae intentioni adversus prolem ex parte actoris impetendae; nam partim

- cum praefata intentione concinunt, quippe quae partis conventae diuturnam pastillorum assumptionem, qui conceptionem impediunt, probent, et hoc etiam in adiutorium probationis ex parte actoris;

- nihil legitime probant de intervallis absque eorundem pastillorum assumptione transactis;

- cum optione concordant quam vir actor proposuit parti conventae inter abortum et separationem;

Animadverso quod epistulae nuper porrectae, a producendis testibus conscriptae, vel ad rem non faciunt vel facta referunt in tempore haudquaquam determinato collocata vel actori favent;

Cum, denique, argumenta allata nec gravia nec nova haberi possint ad probabilem eversionem decisionis pro nullitate latae reddendam;

Viso art. 122, n. 2, Const. Apost. *Pastor bonus*;

Re sedulo perpensa, in Congressu coram infrascripto Praefecto die 25 septembris 2009 habito,

decrevit:

Considerato che l'asserita mancanza di moralità dell'attore ricade nel campo delle intenzioni dell'attore, su cui il magistrato non giudica, o della sua credibilità, riguardo alla quale il decreto impugnato già ha trattato ampiamente e correttamente;

Valutato che le attestazioni mediche in ultimo prodotte risultano inidonee a confutare la provata intenzione contro la prole da parte dell'attore; infatti in parte:

- queste collimano con la suddetta intenzione poiché le attestazioni provano senza dubbio la prolungata assunzione di pillole anticoncezionali, costituendo così una prova a favore dell'attore;

- nulla provano con certezza riguardo agli intervalli (di tempo) trascorsi senza l'assunzione delle medesime pillole;

- sono coerenti con l'alternativa che l'uomo attore propose alla parte convenuta tra l'aborto e la separazione;

Rilevato che le lettere in ultimo prodotte, scritte da testimoni ancora da addurre, o sono irrilevanti o riferiscono fatti collocati in un tempo imprecisato o favoriscono l'attore;

Poiché, infine, gli argomenti addotti non si possono ritenere né gravi né nuovi ai fini di ottenere un probabile mutamento della decisione a favore della nullità già emanata;

Visto l'art. 122, n. 2, Cost. Ap. *Pastor bonus*;

Valutata attentamente la questione, nel Congresso celebrato innanzi all'infrascritto Prefetto il giorno 25 settembre 2009,

ha decretato:

Novam causae propositionem in casu non esse concedendam atque facto non concedi.

Cl.mae Advocatae ex officio solvatur ex arca H.S.T. summa 300 EURO pro gratuito patrocinio in favorem partis recurrentis suscepto.

Et notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 25 septembris 2009.

+ Raimundus Leo BURKE
Praefectus

+ Franciscus DANEELS, o.praem.
Secretarius

Che nel presente caso non si può concedere la nuova proposizione della causa, e di fatto non viene concessa.

Alla Chiar.ma Avvocata *ex officio* sia pagata dalla cassa di Q.S.T. la somma di 300 EURO per il gratuito patrocinio assunto in favore della parte ricorrente.

E sia notificato a coloro cui spetta a tutti gli effetti giuridici.

Dato in Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il giorno 25 settembre 2009.

+ Raymond Leo BURKE
Prefetto

+ Frans DANEELS, o.prem.
Segretario

IL GIUSTO RIGORE DELLA SEGNETURA NELLA REIEZIONE DEL RICORSO CONTRO IL DINIEGO DEL NUOVO ESAME DELLA ROTA

1. PREMESSA: MOTIVI D'INTERESSE DEI DECRETI DELLA SEGNETURA

I DECRETI sopra riportati, unitamente ad altri relativi al medesimo oggetto,¹ confermano *l'estrema cautela del Supremo Tribunale in ordine alla concessione del rimedio straordinario* di revisione del giudicato formale. In tutti e cinque i casi recentemente esaminati la Segnatura ha emesso un provvedimento negativo («*Novam causae propositionem in casu non esse concedendam atque facto non concedi*»; «*Recursus ad normam art. 122, n. 2 Const. Apost. Pastor bonus non dari in casu*»).² Le pronunzie rafforzano dunque l'indirizzo di serietà e circospezione nella valutazione dei presupposti della riapertura dell'accertamento giudiziario costantemente assunto.³ Sarebbe però equivoco e fuorviante

¹ Prot. nn. 42762/06 CG (11 settembre 2009), 42861/09 CG (4 dicembre 2009), 38625/06 CG (14 settembre 2007).

² Recita l'identica formula di rigetto delle due tipologie di decreti.

³ «Sono, infatti, 15 le cause protocollate nel periodo 1983-2005, nelle quali la Segnatura ha esaminato se ricorressero i richiesti nuovi e gravi argomenti o prove per concedere la NCP, dopo il suo diniego da parte della Rota Romana (...). Il ricorso, infine, venne respinto dalla Segnatura in 11 casi, mentre la NCP venne concessa in 4 cause» (F. DANEELS, *Il ricorso alla Segnatura Apostolica contro il diniego del nuovo esame della causa da parte della Rota Romana. Alcune osservazioni*, in J. KOWAL - J. LLOBELL [a cura di], «*Iustitia et iudicium*». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, Città del Vaticano 2010, p. 2044).

qualificare l'orientamento del Giudice di legittimità semplicemente come severo e restrittivo. La linea di rigore adottata mira a preservare la logica del sistema e la sicurezza dei rapporti giuridici, evitando un uso improprio e scorretto dell'impugnazione. I decreti sottoposti contengono anzi significative aperture in senso garantista e avvalorano un'ampia considerazione degli argomenti invocati per il riesame della causa.

Le decisioni commentate assumono inoltre un particolare interesse almeno per tre ordini di considerazioni.

In primo luogo, le pronunce costituiscono *alcune delle prime applicazioni della recente lex propria del Supremo Tribunale*.⁴ La pubblicazione dei provvedimenti intende colmare una sentita esigenza di conoscenza e di verifica della prassi della Segnatura Apostolica.⁵ La circostanza ha un cospicuo rilievo sia per la novità della regolamentazione vigente sia, soprattutto, per la *concreta ricezione della Dichiarazione del Collegio rotale del 27 febbraio 2009*.⁶ I due decreti, per così dire, di rito (Prot. nn. 42902/09 CG, 42762/09 CG) manifestano in maniera particolare i primi effetti dell'interpretazione compiuta dalla Rota e contengono una proficua correzione della conformazione del provvedimento di rigetto *in limine* da parte dello stesso Tribunale *a quo*.

La questione della qualità delle prove o degli argomenti richiesti per la concessione della NCP, ancorché abbastanza chiara in linea teorica, si complica nel delicato riscontro dei singoli casi. *Il contegno del Supremo Tribunale amplia allora la casistica giurisprudenziale e fornisce criteri e indicazioni utili per tutti gli operatori giudiziari*. Occorre sottolineare che l'invocazione dell'impugnazione straordinaria *de statu personarum* costituisce un'ipotesi tutt'altro che trascurabile nell'attività della Rota e che non mancano abusi ed eccessi.⁷

⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Litterae Apostolicae «Antiqua ordinatione» motu proprio datae quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae «lex propria» promulgatur*, 21 giugno 2008, «AAS», 100 (2008), pp. 513-538, di seguito riportato semplicemente con la sigla LP. Citazioni espresse della *lex propria* sono contenute nei decreti Prot. nn. 42902/09 CG, 42762/09 CG, 42861/09 CG. Solo il decr. Prot. n. 38625/06 è anteriore al provvedimento legislativo.

⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *L'influenza della «lex propria» della Segnatura nelle cause di nullità matrimoniale*, relazione del 23 settembre 2010 nel Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, in corso di pubblicazione nei relativi Atti, § 1; J. CANOSA, *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del diritto amministrativo canonico*, «Ius Ecclesiae», 17 (2005), pp. 410-415.

⁶ Cfr. ROTA ROMANA, *Declaratio Collegii de unico recursu apud Romanae Rotae Tribunal ad obtinendam novam causae propositionem*, 27 febbraio 2009, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), p. 495.

⁷ Cfr. ad es. il resoconto riportato in *L'attività della Santa Sede nel 2008* (pubblicazione non ufficiale), Città del Vaticano 2009, pp. 247-250. È interessante notare che anche l'approccio della Rota Romana è piuttosto limitativo nella concessione del nuovo esame: «Alcuni decreti di Turno hanno concesso la *nova causae propositio*. (...) Nettamente più numerosi sono i decreti che hanno negato il nuovo esame della causa» (pp. 647-648). Può essere sintomatico della frequente pretestuosità dell'impugnazione il contenuto di una pronuncia: «Un decreto stigmatizza l'operato dei tanti «*imperiti*» che si prestano a predisporre ed inoltrare ricorsi per

Le pronunzie della Segnatura ribadiscono inoltre il significato della probabilità dell'esito contrario del giudizio indicato dall'art. 292 § 1 DC.⁸

La peculiarità dell'impugnazione del diniego della Rota (dissociazione soggettiva tra l'ammissibilità della domanda e il merito della causa) evidenzia la delimitazione "istituzionale" dell'oggetto del giudizio rescindente.⁹ Il rispetto della *ratio* del procedimento impedisce indebite invasioni di campo o la confusione con un inammissibile "terzo grado" del processo. Benché la soluzione negativa dei casi riportati stemperi il rischio di sovrapposizioni o condizionamenti rispetto al giudizio di merito, la modalità delle decisioni offre comunque *spunti di riflessione per un inquadramento teorico e pratico della natura del novum examen causae demandato alla Segnatura*.

I profili di novità procedurale, di precisazione dei requisiti di ammissione e di sistemazione concettuale dell'istituto dedotto meritano dunque un certo approfondimento.

2. GLI ASPETTI PROCEDURALI ALLA LUCE DELLA RECENTE DICHIARAZIONE DEL COLLEGIO ROTALE

La *Dichiarazione del Collegio rotale del 27 febbraio 2009* sembra aver chiarito l'annosa questione della competenza relativa al rigetto della NCP da parte della Rota a favore dell'*esclusività dell'attribuzione della Segnatura*. Il punto, assai controverso nella letteratura e negli stessi pareri richiesti, era rimasto deliberatamente irrisolto nella stesura della *lex propria*.¹⁰ Alla concorrenza di facoltà decisoria dei due Tribunali Apostolici (appello alla Rota o impugnazione immediata alla Segnatura avverso il diniego del nuovo esame), ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie e seguita dalla prassi della Segnatura,¹¹ subentra così un'opportuna semplificazione, razionalizzazione

nova causae propositio senza la minima coscienza professionale, inducendo nei ricorrenti false aspettative, tali da far poi sorgere in essi un senso di frustrazione nei confronti della giustizia ecclesiale anche se rettammente amministrata (B. 53/07)» (p. 649). Per un esame della produzione della Rota relativa all'oggetto cfr. anche M.A. CHERI, *La «nova causae propositio»*, Roma 2003, pp. 60-92 (*Appendice*). Il riscontro del periodo 1984-2002 riporta 433 decisioni di cui 184 affermative e 249 negative.

⁸ «Non si richiede che i nuovi argomenti o le nuove prove, di cui all'art. 290, § 1, siano gravissimi, e ancor meno decisivi, che esigano cioè indiscutibilmente una decisione contraria, ma è sufficiente che la rendano probabile».

⁹ Ordinariamente il tribunale superiore, una volta ammessa l'istanza, decide la causa anche nel merito.

¹⁰ Cfr. DANEELS, *Il ricorso alla Segnatura Apostolica contro il diniego...*, cit., pp. 2044-2047.

¹¹ Cfr. J. LLOBELL, *Sulla «novità» degli argomenti richiesti per la concessione della «nova causae propositio» e sull'appello contro la rieiezione della n.c.p. da parte della Rota Romana*, «Ius Ecclesiae», 14 (2002), pp. 176-185; P. MALECHA, *La nuova proposizione della causa alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, «Quaderni dello Studio Rotale», 15 (2005), pp. 157-160.

e velocizzazione in via “endogena” del sistema.¹² La soluzione non risponde ad un risolutorio intervento legislativo ma ad un’autonoma rinuncia o preclusione all’esame dell’eventuale appello da parte della Rota Romana. La deliberazione ha evidentemente una natura prettamente amministrativa (si tratta di un atto interno e sempre riformabile) ma va assunta quale interpretazione o, piuttosto, *armonizzazione della legislazione vigente* (combinato disposto degli artt. 58 LP, 122 PB e can. 1445 § 1 n. 2). La determinazione del Collegio rotale non è immune chiaramente da possibili limiti o riserve,¹³ nondimeno assicura uno snellimento e una razionalizzazione del procedimento.

La Rota ovviamente si è attenuta al criterio stabilito; il decreto della Segnatura Prot. n. 42861/09 CG precisa nella narrativa l’inammissibilità dell’appello avverso il decreto di reiezione.¹⁴ Anche i decreti Prot. nn. 42902/09 CG e 42762/09 CG¹⁵ si pongono in linea di stretta continuità e dipendenza con il criterio generale *de iure applicando* fissato dalla Rota. Il Supremo Tribunale tuttavia puntualizza i termini della propria competenza e indirizza il corretto *modus procedendi* del Giudice *a quo*. L’esclusività dell’attribuzione della Segnatura concerne infatti una *pronuncia dell’intero Turno designato* e non il semplice rigetto *in limine* da parte del Ponente. Il ricorso contro il diniego “preliminare” dell’ammissibilità della domanda di nuovo esame non può che essere inoltrato al Turno rotale. L’impugnazione non è in grado dunque di travalicare l’istanza di ricorso interno e deve rispettare la priorità dell’esame del Collegio. L’adesione alla linea della celerità non implica un cedimento verso la sommarietà e sbrigatività che snatura l’essenza del giudizio superiore.

Il ragionamento della Segnatura Apostolica riflette i *principi della legislazione vigente*. La contestazione del decreto di rigetto richiede almeno la previa condivisione collegiale della valutazione. Sarebbe contrario all’economia processuale e al senso comune ricorrere al Tribunale superiore quando il provvedimento di diniego non è ancora consolidato collettivamente, tanto più quando la collegialità è iscritta nella natura stessa dell’organo deciden-

¹² Cfr. J. LLOBELL, *Il ricorso contro il diniego del “novum causae examen” da parte della Rota Romana: la “dichiarazione” del Collegio rotale del 27 febbraio 2009*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 502-503.

¹³ Daneels manifesta delle perplessità riguardo alla soluzione rotale e conclude l’iter storico tracciato rilevando la necessità di approfondire maggiormente la questione, cfr. DANEELS, *Il ricorso alla Segnatura Apostolica contro il diniego...*, cit., p. 2047.

¹⁴ «Quo decreto notificato, ipse actor die 24 aprilis appellationem interposuit. Decreto autem diei 5 iunii 2009 a Rev.mo Ponente certior factus est de recursu adversus decretum reiectionis apud H.S.T. exhibendo, quod die 18 iunii 2009 fecit» (Prot. 42861/09 CG).

¹⁵ Il secondo decreto ricalca quasi pedissequamente quello pubblicato.

te.¹⁶ Le ordinarie norme processuali¹⁷ e, in maniera più rispondente all'ipotesi considerata, le *Normae Romanae Rotae Tribunalis* assicurano un controllo del Collegio o del Turno prima di ogni eventuale appello.¹⁸ Il riconoscimento dell'immediatezza della cognizione della Segnatura non ha inteso stravolgere i principi procedurali fissati e non si traduce in un indebito ricorso *per saltum* limitativo del disposto legale. Escludere la possibilità di ricorso al Turno superiore non significa assolutamente comprimere la pienezza ed effettività di cognizione del primo Turno. In questa linea si può comprendere il ricorso all'argomento letterale («*recursus de quo in art. 122, n. 2 Const. Apost. Pastor bonus utique datur adversus decisionem qua Turnus rotalis novum causae examen denegat*») non come un formalismo interpretativo ma come l'enucleazione dell'autentico senso della regolamentazione ecclesiastica.¹⁹ La decisione impugnata insomma deve essere comunque definitiva e non meramente pregiudiziale.

Al di là dell'inammissibilità dell'impugnazione del decreto del Ponente per la carenza di definitività del provvedimento, il Prefetto ha rilevato in entrambi i casi la *scadenza del termine perentorio* per il ricorso alla Segnatura Apostolica.²⁰ Il termine utile di trenta giorni²¹ decorre dalla notifica del provvedimento rotale di rigetto della domanda.²² La scadenza fissata concerne ovviamente la semplice presentazione dell'impugnazione e non l'integrazione dei motivi della richiesta demandata alla determinazione del Segretario della Segnatura.²³ Non v'è dubbio che il lasso di tempo per la tempestiva proposizione dell'impugnazione fosse ampiamente decorso.²⁴ Degno di nota ed assolutamente condivisibile è il fatto che nel decreto si sia voluto sottolineare la natura impropria dell'oggetto (l'inadeguatezza del tipo di provvedimento) prima di rilevare la violazione del termine: opporre la sola tardività del *recursus* avrebbe sminuito il senso dell'accertamento compiuto e impedito il prosieguo della statuizione. La Segnatura invece, considerati i profili di novità della disciplina, ha voluto rispondere

¹⁶ La Rota è per principio un giudice collegiale (art. 127 PB, art. 1 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*).

¹⁷ Cfr., ad esempio, art. 221 DC.

¹⁸ Statuisce espressamente l'art. 78: «*Quae in praecedentibus articulis de causis incidentibus statuuntur, congrua congruis referendo servantur etiam in quaestionibus praejudicialibus solvendis, uti sunt admissio libelli aut nova causae propositio*».

¹⁹ L'approccio nominalistico poco prova se non è supportato da solide ragioni sistematiche e razionali, come avviene in questo caso.

²⁰ Cfr. art. 58 LP in relazione ai decreti Prot. nn. 42902/09 CG e 42762/09 CG.

²¹ Cfr. art. 27 § 3 LP; can. 201 § 2 CIC.

²² Cfr. analogicamente art. 74 § 1 LP.

²³ Cfr. artt. 58 e 59 § 1 LP.

²⁴ Nel decreto Prot. n. 42902/09 CG non risulta la data della notifica del decreto del Ponente, ma dall'emissione (5 novembre 2008) alla proposizione del ricorso (14 luglio 2009) sono decorsi ben otto mesi. Nel decreto Prot. 42762/09 CG dall'intimazione (20 aprile 2009) al ricorso (3 giugno 2009) si supera il mese.

processualmente alla domanda di giustizia, senza ignorare la delicatezza e difficoltà del caso.

Chiarita la *ratio* del *decisum*, occorre esplicitare l'*intervento correttivo e garantista* compiuto dal Supremo Tribunale. La Segnatura ha rilevato una *duplicata carenza nella confezione del decreto* del Ponente. In primo luogo, il provvedimento di immediato rigetto non contiene la motivazione del diniego del nuovo esame.²⁵ In secondo luogo, la pronuncia *in limine* non menziona la facoltà di ricorrere al Turno rotale.²⁶ La reiterazione dei vizi denota verosimilmente un costume poco avveduto e rispettoso del diritto di difesa da parte della Rota. Il suddetto Tribunale apostolico, edotto dei limiti riscontrati, probabilmente conformerà per l'avvenire il proprio *modus agendi* alle indicazioni fornite. I due decreti di rito potrebbero quindi porsi quali utili riferimenti per correggere e perfezionare la prassi giudiziaria. La *remissione in termini* è un'equa compensazione delle manchevolezze pregresse. Un atteggiamento così sensibile e comprensivo si giustifica anche per la situazione di incertezza determinata da una malintesa ricezione della Dichiarazione del Collegio rotale, a cui il chiarimento intervenuto e la conoscenza dell'orientamento del Supremo Tribunale porrà presumibilmente termine.

Va rilevato infine che i provvedimenti in esame riflettono i contenuti della *lex propria* (che recepisce d'altronde largamente la *praxis Signaturae*²⁷) sia, ad esempio, per quanto concerne la menzione del Congresso²⁸ sia per il rispetto delle cautele difensive.²⁹ Da un punto di vista procedurale si nota quindi un positivo *affinamento tecnico e contenutistico*. La stringatezza dei provvedimenti riportati non deve celare l'accuratezza dei passaggi e dei riferimenti e suggerisce agli operatori uno studio profondo della normativa vigente.

3. LA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELLA «NOVA CAUSAE PROPOSITIO»

La concessione della revisione del giudizio, com'è noto, è condizionata alla *sussistenza di nuove e gravi prove o argomentazioni che rendano per lo meno probabile un mutamento del merito della decisione*. I decreti della Segnatura confermano la *consolidata giurisprudenza* circa la contestualità della *qualitas ar-*

²⁵ Per l'obbligo della motivazione cfr. can. 1617 CIC, art. 261 DC.

²⁶ Cfr. analogicamente la *ratio* dell'art. 257 § 2 DC. L'obbligo della difesa tecnica nel giudizio rotale dovrebbe limitare considerevolmente il possibile pregiudizio.

²⁷ Nella presentazione del documento il Segretario ha affermato lapidariamente: «Una *Lex propria* dunque che nasce già collaudata dalla prassi» (F. DANEELS, *La nuova «Lex propria» del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *L'Osservatore Romano*, 24 dicembre 2008, p. 7).

²⁸ Cfr. art. 22 § 1 LP; DEL POZZO, *L'influenza della "lex propria"...*, cit., § 2.b.

²⁹ L'art. 59 § 1 LP riformula il precedente art. 65 delle *Normae Speciales* del 1968 che non menzionava il dovere di rendere edotta l'altra parte.

gumentorum e³⁰ della *probabilitas eversionis decisionis*³¹ richieste, apportano comunque utili esemplificazioni e qualche ulteriore notazione. Prima di precisare il grado di certezza richiesto per ammettere il riesame del giudicato formale, conviene puntualizzare anzitutto la consistenza dimostrativa o argomentativa degli elementi *ex novo* addotti.

Quanto alla *novità degli elementi*, la logica del sistema canonico non è insensibile all'esigenza di un quasi-giudicato matrimoniale (l'eseguibilità della doppia conforme o della pronuncia non impugnata nel processo documentale), amplia però deliberatamente i mezzi di giustizia atti a salvaguardare la verità sostanziale.³² Solo rispettando l'effettività del requisito della *novitas* il *novum causae examen* non si trasforma in un inammissibile "terzo grado di giudizio" o in una sorta di "appello rinforzato". La concessione del riesame presuppone dunque un *aliquid novum* materiale o almeno concettuale tale da giustificare una riconsiderazione su nuove basi del *decisum*. La giurisprudenza rotale ha pacificamente riconosciuto che oltre alla novità sostanziale (l'introduzione di prove o argomentazioni non ancora accluse agli atti) sia ammissibile anche una novità formale (riconducibile ad elementi dimostrativi o argomentativi già presenti negli atti, non adeguatamente considerati nelle precedenti fasi dell'istanza).³³ L'elasticità del rimedio consente in pratica non già di insistere nelle proprie argomentazioni difensive quanto di dimostrare in modo puntuale e specifico che, alla stregua degli atti di causa presenti o successivi, il convincimento del giudice è erroneo.³⁴

A parte i due decreti di rimessione in termini (Prot. nn. 42902/09 CG e 42762/09 CG) che non precisano i dati a supporto dell'istanza (neppure la *causa petendi*), negli altri casi la Segnatura non ha dato particolare rilevanza probatoria in sé alle nuove perizie o alle attestazioni mediche e alle lettere

³⁰ Cfr., ad esempio, ROTA ROMANA, *coram* Boccafolo, decr. 27 aprile 2006, B. Bis 38/06, n. 5. Per un'indicativa casistica giurisprudenziale cfr. anche C. GULLO, *La «nova causae propositio»*, in P.A. BONNET e C. GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1994², pp. 811-813 (spec. ntt. 49-52).

³¹ Cfr. un chiaro inquadramento della questione in A. STANKIEWICZ, *Le prove e gli argomenti nuovi e gravi per il riesame della causa*, in AA.VV., *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano 1995, pp. 138-140. G. Montini, dal canto suo, rileva la convergenza sul criterio della *probabilitas* della giurisprudenza della Segnatura Apostolica e della Rota Romana, riportando alcune decisioni del Supremo Tribunale anteriori alla DC, cfr. G. MONTINI, *La richiesta di nuovo esame della medesima causa dopo una doppia decisione conforme (artt. 290-294)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas connubii". Parte terza: la parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, pp. 675-677.

³² Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *Eficacia de cosa juzgada y nueva «propositio»*, in J. MANZANARES (a cura di), *Cuestiones básicas de derecho procesal canónico*, Salamanca 1993, pp. 189-196.

³³ Cfr. STANKIEWICZ, *Le prove e gli argomenti nuovi e gravi...*, cit., pp. 136-140.

³⁴ Cfr. LLOBELL, *Sulla «novità» degli argomenti richiesti per la concessione della «nova causae propositio»...*, cit., pp. 167-176.

presentate. L'esame non si è limitato a rilevare l'inidoneità dei materiali prodotti, ma ha valutato pure la portata delle osservazioni formulate nell'economia della causa. Il Supremo Tribunale ha così analiticamente, ancorché molto succintamente, confutato i rilievi critici manifestati dall'istante specie riguardo ad asserite violazioni del diritto di difesa.³⁵ È difficile peraltro che il giudizio rescindente resti circoscritto all'intrinseca valenza persuasiva dell'*aliquid novum* senza addentrarsi nel confronto con i principi che hanno guidato il convincimento dei giudici, e difatti l'essenza dell'impugnazione straordinaria risulta quasi sempre mista (materiale e formale ad un tempo).³⁶ Non a caso il decreto sopra riportato (Prot. n. 38982/06 CG), seguendo la prevalente impostazione rotale, parla con una considerazione ampia e onnicomprensiva dei motivi addotti («*quaedam argumenta ulterius exhibens*»).³⁷ Sta di fatto che nelle fattispecie considerate il Prefetto ha negato l'efficacia probante degli elementi apportati proprio in relazione alle specifiche deduzioni critiche formulate. L'elasticità nel qualificare e valutare i presupposti dell'impugnazione non significa però cedimento e arrendevolezza circa i limiti e le restrizioni della fattispecie legale: restano inibite le mere censure o osservazioni critiche nei confronti delle pronunce contestate («*merae censurae atque animadversiones adversus iudices ob eorundem aestimationem votorum peritalium novum et grave argumentum contsituerne nequeunt ad novum examen concedendum*»³⁸). Nonostante la presenza di una duplicità di capi (esclusione del *bonum sacramenti* e incapacità di assumere) il Supremo Tribunale non ha ceduto alla tentazione di procedere ad un esame globale attenendosi strettamente all'oggetto della domanda («*Praemisso quod nova causae propositio tantummodo relate ad caput incapacitatis onera coniugalis assumendi ex parte viri actoris petita est*»³⁹), con ciò mostrandosi invero particolarmente attento nel non incorrere in uno stravolgimento del mezzo o in un'ultrapetizione.

³⁵ La Segnatura ha espressamente considerato la paventata violazione del diritto di difesa, che già di per sé costituisce un possibile motivo di ricorso (cfr. STANKIEWICZ, *Le prove e gli argomenti nuovi e gravi...*, cit., pp. 142-143), e la sufficienza della prova espletata.

³⁶ Il giudizio *de quo*, per non anticipare indebitamente quello rescissorio, deve essere *ab extrinseco* e dunque non entrare nel merito del *decisum*, d'altro canto però proprio per valutare la concreta portata dimostrativa dell'allegazione non può certo ignorare i presupposti e la *ratio* della precedente decisione.

³⁷ «Col termine argomenti si deve intendere non solo qualsiasi tipo di "prova", come nel vecchio Codice, che equiparava i due concetti, ma anche l'esposizione di "motivi" sufficientemente gravi da indurre a riformare le precedenti sentenze; quindi non solo qualsiasi tipo di prova, ma anche l'evidente errore di diritto sostanziale, la distorsione dei fatti e la grave violazione di leggi non meramente processuali» (GULLO, *La «nova causae propositio»*, cit., pp. 811-812).

³⁸ Il tenore della considerazione esposta nel decreto Prot. n. 38625/06 CG ricalca la disposizione dell'art. 292 § 2 DC.

³⁹ Prot. n. 42861/09 CG.

I capi di nullità in questione (*exclusio boni prolis ex parte viri actoris*⁴⁰ ed *incapacitas onera coniugalia assumendi* rispettivamente *ex parte viri actoris*⁴¹ ed *ex parte utriusque coniugis*⁴²) evidenziano la frequenza e facilità del ricorso aggiuntivo al riscontro medico. Vale la pena di chiarire però, soprattutto riguardo all'ipotesi di cui al can. 1095, 3^o, che non basta una semplice perizia contraria di parte a sovvertire l'attendibilità dell'accertamento compiuto. L'agevole confezione di una nuova prova peritale e, non di rado, la strumentalizzazione del parere del professionista rischia infatti di minare la stabilità delle decisioni in tema di *status personarum*.⁴³ Il magistero pontificio e la giurisprudenza dei Tribunali Apostolici non a caso sono particolarmente rigorose nel preservare il principio della certezza morale da deviazioni o esorbitanti pretese della scienza clinica.⁴⁴ Ed è proprio in quest'ottica che la Segnatura nei casi *de quibus* ha letto ed analizzato la supposta capacità dimostrativa delle *novae peritiae*, ridimensionandola e riportandola al giusto valore.⁴⁵

Per quanto concerne l'*influenza delle allegazioni sul convincimento del giudice*, il Supremo Tribunale si attiene all'indirizzo rotale peraltro recepito dalla *Dignitas connubii*.⁴⁶ Il fine di ottenere un probabile mutamento della decisione («*ad probabilem eversionem decisionis*») prende scientemente le distanze dalla sicurezza della sovversione del disposto. La plausibilità o verosimiglianza del cambiamento dell'esito giudizio tuttavia diverge dalla possibilità o eventualità di un diverso apprezzamento e dal mero *fumus boni iuris* dell'istanza di revisione. Pur senza entrare nel concreto esame e apprezzamento degli atti di causa (riservato al giudizio di merito), si richiede in ogni caso che gli argomenti addotti siano sufficienti ad inficiare il fondamento della pronuncia resa. Un decreto della Segnatura, nel rigettare una richiesta di riesame del diniego di NCP, si esprime anche in termini di carenza di una "ragionevole speranza" di revoca della statuizione («*desit fundata spes, ut probabiliter contraria decisio obtineri possit*»⁴⁷). L'attenuazione del grado di certezza (è inconfigurabile nella fattispecie l'esigenza della certezza morale) non ammette slitta-

⁴⁰ Cfr. Prot. 38982/06 CG.

⁴¹ Cfr. Prot. n. 42861/09 CG.

⁴² Cfr. Prot. n. 38625/06 CG.

⁴³ Circa i limiti di oggettività e di scientificità dei riscontri tecnici cfr. F. POTERZIO, *Diagnosi psichiatrica dell'incapacità consensuale. Scuole psichiatriche ed antropologia sottostante*, in H. FRANCESCHI - M.A. ORTIZ (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2009, pp. 157-164.

⁴⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, «AAS», 79 (1987), pp. 1453-1459; ID., *Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, «AAS», 80 (1988), pp. 1178-1185; BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009, «AAS», 101 (2009), pp. 124-128.

⁴⁵ L'atteggiamento della Segnatura è orientato al *favor veritatis* prima che al *favor matrimonii*, senza che chiaramente possa darsi alcuna disgiunzione tra i due principi, cfr. sul punto STANKIEWICZ, *Le prove e gli argomenti nuovi e gravi...*, cit., pp. 115-118.

⁴⁶ Cfr. art. 292 § 1.

⁴⁷ Prot. n. 42861/09 CG.

menti o cedimenti verso la semplice opinabilità o il dubbio circa la giustizia del *decisum*.

Un paio di perplessità desta solo la formulazione letterale dei provvedimenti. In due decreti si adotta la denominazione codiciale *nova causae propositio*⁴⁸ anziché la qualificazione *novum causae examen* adoperata dalla *Dignitas connubii* e della stessa *lex propria Signaturae*.⁴⁹ L'espressione "nuovo esame della causa" sembra concettualmente più chiara e rispondente alla natura dell'istituto, l'ammodernamento lessicale manifesterebbe dunque un utile affinamento tecnico. Nel decreto Prot. n. 38982/06 si rileva inoltre che «gli argomenti adottati non si possono ritenere né gravi né nuovi...», invertendo il disposto legislativo («nuove e gravi prove o argomenti»). Fermo restando la necessaria concorrenza delle caratteristiche della novità e della gravità dell'allegazione, ci pare che il riscontro dell'innovatività degli elementi preceda sempre l'apprezzamento del suo valore dimostrativo. Per il rigetto dell'istanza basta l'accertamento dell'assenza di un'effettiva novità.⁵⁰ Nel caso di specie al di là della discutibile portata della valutazione (erano state prodotte *ex novo* attestazioni mediche e lettere ritenute non influenti), il capovolgimento dei termini può confondere o oscurare il processo logico da seguire.

4. LA PRESERVAZIONE DELLA NATURA DELL'ISTITUTO

La prassi della Segnatura Apostolica difende in pratica l'essenza dell'impugnazione da rilassamenti e strumentalizzazioni. Il «*Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum...*» (can. 1643) non significa infatti disconoscere il valore e l'importanza della sicurezza dei rapporti giuridici e dell'affidabilità delle pronunce giudiziarie non appellabili, equivale a riconoscere sempre l'inesorabile prevalenza teorica e operativa della verità oggettiva su quella formale.⁵¹ La domanda di nuovo esame suggella appunto una possibile correzione ordinamentale all'ingiustizia sostanziale della pronuncia. Purtroppo non è infrequente invece che il mezzo impugnatorio si presti ad abusi ostruzionistici o ad intenti dilatori.⁵² La serietà e il rigore del giudice superiore evita allora una corruzione ed uno stravolgimento del senso della legislazione vigente.

Le peculiarità della competenza circa il ricorso contro il diniego del nuovo esame della Rota (dissociazione soggettiva delle fasi rescindente e rescissoria

⁴⁸ Si tratta dei decreti Prot. nn. 42861/09 CG e 38625/06 CG. Cfr. cann. 1644 CIC, 1325 CCEO.

⁴⁹ Cfr. Tit. XII, Cap. III DC; Tit. III, Cap. IV LP.

⁵⁰ Nel decreto Prot. n. 38625/06 CG, ad esempio, si giustifica il disposto con l'asserzione: «*votum peritale apud H.S.T. nuper adductum... nihil novi votorum iam exhibitorum conclusionibus addit*».

⁵¹ Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *Eficacia de cosa juzgada y nueva «propositio»*, cit., pp. 189-196.

⁵² Cfr. *supra*, nt. 7.

del giudizio e la concessione dell'impugnazione del rigetto⁵³) si giustificano in ragione dell'*indole del Supremo Tribunale* e dei *rapposti tra i due Tribunali apostolici*, il che comunque non deve far dubitare della coerenza e proficuità della disciplina vigente.⁵⁴ Il meccanismo assicura infatti l'effettività del doppio grado di giudizio avverso un decreto avente *vim sententiae definitivae* in una materia (stato delle persone) che richiede una speciale attenzione. La straordinarietà e la funzionalità del rimedio prevale allora sull'equilibrio formale e sulla perfezione tecnica dell'apparato.⁵⁵ Il sindacato della Segnatura resta comunque un riesame dei presupposti della domanda limitato alla questione pregiudiziale sollevata. L'esame rimesso al Congresso concerne la sola procedibilità dell'istanza, esulando completamente dal suo scopo lo stabilire quale sia la giusta decisione da prendere nel merito della richiesta di NCP (natura rescindente del giudizio). Nondimeno è inevitabile chiaramente che la stima della gravità (*probabilitas contrariae decisionis*) involga il concreto riscontro dell'influenza degli assunti nell'economia della statuizione. L'apprezzamento resta ad ogni modo estrinseco e non intrinseco alla *ratio iudicandi*. Fermo restando la problematicità della questione, la doppia fase procedimentale (affidata ad organi diversi) evidenzia meglio la reale consistenza del giudizio di ammissibilità e il controllo di legittimità della Segnatura.

L'istituto della domanda di nuovo esame, da un canto, intende scongiurare il mantenimento di una sentenza probabilmente ingiusta, dall'altro, non vuole rimettere in discussione con leggerezza e superficialità la stabilità di una situazione giuridica. La garanzia dell'efficienza e bontà dello strumento processuale risiede fondamentalmente nel serio e scrupoloso riscontro delle condizioni di riapertura dell'esame (novità e gravità delle prove o argomenti). Al di là dell'ineccepibilità della relativa verifica nei decreti della Segnatura (*supra* § 2), occorre tuttavia sottolineare anche la delimitazione dell'oggetto

⁵³ Negli altri casi il giudice superiore risolve il giudizio rescissorio e non rimette la soluzione del merito al giudice *a quo*. Avverso il diniego della domanda da parte di un giudice locale di appello (ad es. contro una sentenza documentale) non è ammessa l'impugnazione.

⁵⁴ Daneels manifesta perplessità circa l'assetto raggiunto («rimane il fatto, poco consona alla natura del Supremo Tribunale, che esso nel caso piuttosto sembra agire come tribunale d'appello per la Rota») e propone eventuali diverse sistemazioni *de iure condendo* (DANEELS, *Il ricorso alla Segnatura Apostolica contro il diniego...*, cit., p. 2047).

Ci sembra invero che ogni soluzione alternativa comporti maggiori scompensi: se giudicasse direttamente la Segnatura la domanda di nuovo esame di una decisione rotale di conferma si snaturerebbe ancor più la caratteristica istituzionale del Supremo Tribunale, se si richiedesse la formazione del giudicato materiale sulla non ammissibilità (in pratica la Segnatura giudicherebbe solo la *restitutio in integrum*) si esigerebbe una duplicazione probabilmente inutile di Turni rotali e si inserirebbe un'asimmetria e ulteriore restrizione nei criteri di valutazione.

⁵⁵ La NCP può essere assimilata per molti profili alla *ratio* della *restitutio in integrum*.

del ricorso al Supremo Tribunale: *l'impugnazione è fissata e circoscritta nei termini del precedente diniego*. È necessario pertanto distinguere il ricorso contro il rigetto dall'ulteriore richiesta di revisione del giudicato formale sullo stato delle persone per nuove e gravi prove o argomenti non proposti nella domanda che è stata respinta: la Segnatura è competente solo nel primo caso.⁵⁶ Non si possono pertanto introdurre surrettiziamente nuovi elementi nel giudizio innanzi al Supremo Tribunale, si può chiedere solo la revisione allo stato degli atti del decreto rotale di rigetto. Nei casi di specie l'espressione *nuper* ("in ultimo") riportata in un paio di decreti non si riferisce presumibilmente ad una tardiva e inammissibile allegazione probatoria *coram Signatura* ma all'originaria produzione *ex novo* innanzi alla Rota.⁵⁷ Chiaramente la limitazione non esclude una puntualizzazione argomentativa della domanda alla luce dei motivi del decreto di diniego.⁵⁸ Sta di fatto che ogni "nuova istanza" di riapertura della causa compete solo alla Rota.

È appena il caso di ricordare che l'inciso «*remoto quolibet iuris remedio*» chiarisce la natura straordinaria dell'impugnazione ed esclude ogni ulteriore rimedio anche la querela di nullità o la *restitutio in integrum*, malgrado il "doppio 'decreto' conforme" configuri un giudicato materiale.⁵⁹

MASSIMO DEL POZZO · FEDERICO MARTI

⁵⁶ Cfr. J. LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziarie nei confronti della Rota Romana*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura di), *La lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, Città del Vaticano 2010, pp. 183-184.

⁵⁷ Cfr. decr. Prot. nn. 38982/06 CG e 38625/06 CG (in quest'ultimo caso il *novam peritiam exhibens* ingenera maggiori dubbi).

⁵⁸ La mancata motivazione del provvedimento (Prot. nn. 42902/09 CG e 42762/09 CG) evidentemente comprime il diritto di difesa.

⁵⁹ «*Adversus Collegii decisiones, nisi aliud expresse statuatur, non est locus impugnationi*» (art. 50 LP).